

Regolamento per l'accesso al Servizio Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale per persone con disabilità del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale N34

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale per persone con disabilità previsto dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale N34.

Art. 2 – Definizione e finalità del Servizio

L'Assistenza domiciliare a carattere socio-assistenziale è un servizio rivolto a soggetti con limitata autonomia, che vivono da soli e/o che vivono con famiglie non in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l'igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia. La finalità del servizio è quella di favorire la permanenza del soggetto con disabilità nel suo ambiente abitativo e sociale e di accrescere la sua capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioni assistenziali, atte a prevenire malattie cronico-degenerative. Il servizio deve comprendere un pacchetto di prestazioni, indirizzate al sostegno di carattere organizzativo per lo svolgimento tanto delle attività di base della vita quotidiana quanto per lo svolgimento di attività strumentali. Il servizio può favorire l'integrazione con altre tipologie di servizi previsti per la stessa utenza. La finalità sta nel promuovere l'integrazione sociosanitaria.

Art. 3 – Destinatari del Servizio e requisiti d'accesso

Tutte le persone diversamente abili e i loro nuclei familiari residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale N34.

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per erogare le prestazioni a tutti gli aventi diritto, hanno priorità coloro che non usufruiscono del Centro Sociale Polifunzionale per le persone diversamente abili.

Art. 4 – Attività

Il Servizio provvede alla presa in carico realizzando le seguenti attività:

- attività di aiuto per l'igiene e la cura della persona;
- attività di aiuto per la pulizia della casa;
- attività di lavaggio e cambio della biancheria;
- attività di preparazione dei pasti;
- attività di segretariato sociale, di aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso uffici;
- attività di sostegno per la fornitura o l'acquisto, su richiesta, di generi alimentari, indumenti, biancheria e di generi diversi nonché di strumenti o tecnologie per favorire l'autonomia;
- attività di accompagnamento presso familiari/vicini e presso luoghi di interesse culturale, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali;
- il coinvolgimento delle reti di prossimità e parentali;
- il consolidamento e/o attivazione di rapporti con strutture ricreative, culturali, associative

del territorio.

Il Servizio viene erogato nel rispetto dei seguenti standard:

- Standard Minimo: n° 3 ore settimanali per gli utenti che hanno bisogno di un “accompagnamento da un luogo/situazione ad un altro”- interventi semplici;
- Standard Minimo: n° 4 ore settimanali per gli utenti che hanno maggiori difficoltà - interventi complessi.

Art. 5 – Modalità di accesso al Servizio

Per accedere al Servizio occorre presentare domanda specifica presso l’Ufficio Servizi Sociali (U.S.S.) del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale N34 del proprio Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal “Regolamento per i Comuni associati nell’Ambito N34 di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l’accesso prioritario - art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007 dell’Ambito Territoriale N34”. Alla domanda occorre allegare attestazione I.S.E.E. rilasciata ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune valuta l’ammissione del singolo caso al servizio, nel limite delle risorse disponibili e delle oggettive capacità del servizio.

Qualora le richieste siano in numero superiore ai posti disponibili, si applicano i seguenti criteri di priorità:

- mancanza di entrambi i genitori e di fratelli/sorelle;
- mancanza di un genitore;
- presenza nella famiglia di particolari problemi di ordine psico-socio-sanitario valutati dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali in caso di particolari necessità.

L’U.S.S., in caso di ammissibilità dell’istanza, invierà richiesta scritta di attivazione al coordinatore del Servizio che, entro 7 gg dalla suddetta comunicazione, provvederà all’individuazione dell’operatore dedicato per l’attivazione effettiva del servizio. Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali comunicherà al soggetto interessato esito della valutazione, eventuale data di attivazione del servizio e quota di compartecipazione a suo carico. Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali provvede alla stesura di un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), condiviso anche con i servizi sanitari specialistici in caso di utente a loro carico. Il progetto dovrà contenere indicazioni quali: i tempi di realizzazione dell’intervento, gli obiettivi, la durata. E’ condizione indispensabile di accesso al servizio, l’adesione al progetto di intervento educativo da parte dei genitori dell’utente, e/o da parte degli esercenti la potestà genitoriale, salvo diversa disposizione dell’autorità giudiziaria.

Art. 6 - Rimodulazione del Piano di Intervento Individualizzato

Qualora si rendesse necessario provvedere alla ridefinizione del piano di intervento individualizzato e calendarizzato, la rimodulazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- la riprogrammazione delle ore non erogate per richiesta e/o per momentanea indisponibilità dell’utente, può essere realizzata solo se ciò è compatibile con l’organizzazione del servizio, e comunque nell’arco dello stesso mese di assegnazione;
- la riprogrammazione delle ore non erogate per momentanea indisponibilità del Servizio verranno recuperate nell’arco dei 60 giorni successivi. Nel caso in cui l’operatore assegnato all’utente dovesse

Regione Campania – Provincia di Napoli -

Piano Sociale di Zona Isola di Capri Ambito Territoriale Napoli 34 – ex L. 328/00 – L. R. 11/07

Comuni Associati: Capri e Anacapri – Enti Partner: ASL Napoli 1 Centro – Provincia di Napoli

Comune Capofila Capri C.F. 00547330639 Sede dell’Ufficio di Piano di Zona Piazza Umberto I 80073 Capri NA

tel. 0818386305 – 0818386303 – fax 0818386246 – PEC ambitoterritorialena34@legalmail.it – mail: anagrafe@cittadicapri.it

assentarsi per un periodo superiore a due giorni, il Servizio deve provvedere a proporre la sostituzione dell'operatore entro 5 giorni; qualora l'utente rifiuti tale sostituzione, le ore non erogate non potranno essere recuperate.

Art. 7 – Sospensione temporanea o definitiva del Servizio

L'erogazione del Servizio può essere sospeso sia in via temporanea, sia in via definitiva dopo che, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona N34 competente per territorio, abbia accertato la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- realizzazione degli obiettivi prefissati;
- rinuncia scritta dell'utente e/o della famiglia;
- mancata fruizione del Servizio, senza adeguata motivazione, per tre prestazioni consecutive.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza dell'utente, dà comunicazione formale allo stesso della decisione presa.

Nel caso di rinuncia al Servizio da parte dell'utente o qualora venisse sospesa definitivamente l'erogazione del Servizio, è consentito richiedere nuovamente l'accesso al Servizio stesso: in questo caso però il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio ha l'obbligo di valutare l'opportunità di tale riattivazione.

Art. 8 – Compartecipazione alla spesa

Per quanto attiene la compartecipazione si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 per la compartecipazione degli utenti alle prestazioni sociali e sociosanitarie approvato con D.C.C. Comune di Capri n. 65 del 14/11/13 modificato all'art.7 con delibera del Comune di Capri n.4 del 26/02//15 e D.D.C. Comune di Anacapri n. 48 del 02/10/13 modificato all'art.7 con delibera del Comune di Anacapri n.13 del 13/05/15.

Art. 9 – Impegni degli utenti

Per un ottimale svolgimento del servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue:

- attestare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando sull'apposito foglio firme;
- comunicare tempestivamente eventuali interruzioni del servizio al Servizio sociale comunale, che dovrà comunicarle all'Ufficio di Piano;
- pagare con regolarità la quota a proprio carico;
- collaborare alle verifiche periodiche (colloqui, visite domiciliari ecc.) che permettono di monitorare l'erogazione del servizio reso e le eventuali necessità dell'utente;
- rispettare obiettivi, tempi e modalità di sviluppo dell'intervento così come definito nel Piano di intervento individualizzato.

Art. 10 -Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al “Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l'accesso prioritario - art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007 dell'Ambito Territoriale N34”.